



DECRETO RETTORALE N. 1098

Modifiche al “Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore”

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il regolamento didattico di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 29 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;
- visto il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021;
- visto il decreto ministeriale n. 301 del 22 marzo 2022;
- visto il proprio decreto n. 8347 del 16 febbraio 2022, recante: <<Modifiche al “Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore”>>;
- vista la delibera adottata dal Senato Accademico, nell'adunanza del 17 febbraio 2025;
- vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 26 febbraio 2025,

DECRETA

Articolo unico

Il “Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore” assume la seguente nuova formulazione “Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore”, **allegato** quale parte integrante del presente decreto.

Milano, 26 febbraio 2025

IL RETTORE
(Prof.ssa Elena Beccalli)
F.to: E. Beccalli

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ART. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina - ai sensi e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e nel rispetto dello Statuto, del regolamento didattico di Ateneo e del Codice etico dell'Ateneo - l'attivazione, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (d'ora in avanti Università Cattolica), dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca (d'ora in avanti, corsi di dottorato).
2. L'Università Cattolica organizza i propri corsi di dottorato all'interno di una Scuola di dottorato di ricerca (d'ora in avanti, Scuola). La Scuola è istituita con decreto rettorale, previa delibera, per quanto di competenza, del Senato accademico e degli Organi direttivi dell'Università Cattolica.

ART. 2 (Scuola di dottorato di ricerca)

1. La Scuola è costituita come struttura scientifica e culturale, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dei corsi di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università Cattolica. La Scuola ha altresì funzioni di raccordo per tutti i dottorati in convenzione.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso il Consiglio della Scuola, composto ai sensi del successivo comma.
Il Consiglio della Scuola, nell'ambito delle proprie funzioni:
 - a) promuove e coordina le iniziative comuni e trasversali ai diversi corsi di dottorato;
 - b) monitora le attività didattiche e scientifiche dei corsi di dottorato;
 - c) raccoglie le domande di fabbisogno di borse di studio da assegnare per il ciclo successivo rappresentate dai singoli corsi e le presenta al Senato accademico;
 - d) verifica, annualmente, l'utilizzo delle borse di studio erogate e i risultati conseguiti.Su tali aspetti, il Consiglio della Scuola presenterà una relazione annuale al Senato accademico, che verrà presa in considerazione in vista della programmazione dei corsi di dottorato degli anni successivi.
3. Il Consiglio della Scuola è composto:
 - a) dal Rettore, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) dai Coordinatori dei corsi di dottorato, compresi quelli in convenzione (ove l'Ateneo risulti sede amministrativa);
 - c) dal Direttore Generale, o suo delegato.



ART. 3
(Corsi di dottorato)

1. I corsi di dottorato sono istituiti ai sensi delle norme vigenti e possono comprendere al loro interno più indirizzi o curricula.
2. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.Possono essere attivati, inoltre, dottorati industriali, dottorati di interesse nazionale nonché dottorati in apprendistato di alta formazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
3. Il funzionamento dei corsi di dottorato di cui al comma precedente può essere disciplinato, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento, da specifici accordi e convenzioni approvati dagli Organi accademici e direttivi dell'Università Cattolica.
4. I corsi di dottorato sono attivati previo accreditamento dei corsi medesimi e delle relative sedi da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca.
5. I corsi di dottorato sono attivati con decreto del Rettore per un minimo di tre cicli e hanno la durata di almeno tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.
6. Nell'ambito della programmazione annuale, il Consiglio di amministrazione determina le risorse da destinare complessivamente all'attivazione dei corsi di dottorato, ivi compresi i corsi di dottorato di cui al comma 2 del presente articolo. L'attribuzione delle borse ai singoli corsi di dottorato è proposta all'approvazione degli Organi direttivi dal Senato accademico, il quale si avvarrà anche delle valutazioni espresse secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettere c) e d).

ART. 4

(Proposta di attivazione o di adesione)

1. L'attivazione dei corsi di dottorato, ivi compresi i corsi di dottorato di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento, è proposta alla Facoltà o alle Facoltà interessate - tenuto conto dell'area o delle aree disciplinari di riferimento del corso di dottorato - dai Dipartimenti, dagli Istituti, e dalle Alte Scuole. La proposta, previo parere favorevole della Facoltà o delle Facoltà interessate, è approvata - ove sussistano tutti gli elementi richiesti dalle norme vigenti ai fini dell'accreditamento - dal Senato accademico e dagli Organi direttivi, secondo le rispettive competenze, che verificano a tal fine la coerenza dei corsi con la programmazione formativa e la disponibilità di risorse umane e finanziarie richieste.
2. Il Senato accademico e gli Organi direttivi dell'Ateneo possono richiedere al Nucleo di valutazione di Ateneo la verifica e la valutazione delle proposte di attivazione o di adesione, anche con riferimento ai risultati delle attività di ricerca svolte nonché ai percorsi di carriera a seguito della formazione dottorale.

ART. 5

(Assicurazione della Qualità)

1. L'Ateneo adotta, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, un sistema di assicurazione della qualità, della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA).
2. Per adempiere alle attività di assicurazione della qualità il Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato progetta, riesamina, aggiorna e monitora i percorsi formativi e di ricerca al fine di allinearli all'evoluzione culturale e scientifica delle aree disciplinari di riferimento del dottorato. Il Coordinatore di ciascun corso di dottorato è responsabile dell'attuazione delle procedure di assicurazione della qualità.
3. Nell'assolvere i compiti di cui al precedente comma, il Collegio dei docenti e il Coordinatore operano in conformità alle "Linee guida" stabilite dai competenti Organi dell'Ateneo.
4. L'assicurazione della qualità dei corsi di dottorato è altresì garantita dall'azione del Consiglio della Scuola che, nello svolgimento dei compiti di monitoraggio delle attività didattiche e scientifiche, e di verifica dell'utilizzo delle risorse erogate nonché dei risultati conseguiti, potrà collaborare con il Presidio della Qualità di Ateneo e con il Nucleo di valutazione di Ateneo.

ART. 6
(Collaborazioni internazionali)

1. L'Università Cattolica promuove l'attivazione di corsi di dottorato con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, come previsto dall'art. 3, comma 2. L'Università Cattolica favorisce, inoltre, altre forme di collaborazione internazionale quali:
 - la partecipazione di docenti esteri nei Collegi dei docenti dei corsi di dottorato;
 - periodi di studio e di ricerca all'estero dei dottorandi dell'Università Cattolica;
 - periodi di studio e di ricerca in Università Cattolica di docenti e dottorandi di università estere (*visiting professor, visiting doctoral candidates*);
 - la stipula di convenzioni di co-tutela di tesi di dottorato con università estere, secondo le modalità stabilite dagli Organi accademici;
 - il rilascio di doppi titoli o titoli congiunti con altre università;
 - il rilascio delle eventuali certificazioni di *Doctor Europaeus*.

ART. 7
(Attività didattiche e di tutorato)

1. Le attività didattiche e di tutorato possono essere affidate a professori di prima fascia, seconda fascia e ricercatori universitari dell'Università Cattolica o di altre università, anche estere, e a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale. Per i professori e ricercatori universitari dell'Università Cattolica tali attività rientrano, secondo quanto previsto dalla "Normativa conferimento insegnamenti" deliberata dagli Organi accademici e direttivi dell'Ateneo, tra i compiti istituzionali da annotare nel registro delle lezioni.
2. È di norma prevista l'erogazione di corsi curriculari ed extracurriculari anche in lingua straniera.

ART. 8
(Modalità di accesso)

1. Possono accedere ai corsi di dottorato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea specialistica o magistrale, o conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici antecedenti all'entrata in vigore del d.m. 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero. Possono altresì presentare domanda coloro che conseguiranno il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
2. Il bando di concorso, emanato dal Rettore nel rispetto delle norme vigenti, disciplina le modalità di ammissione, assicurando un'idonea valutazione dei candidati, nonché la pubblicità degli atti.



3. Il bando di concorso dovrà altresì contenere:
- a) il numero complessivo dei posti disponibili;
 - b) il numero e l'ammontare delle borse di studio;
 - c) il numero e i requisiti dei candidati, risultati idonei nella graduatoria generale di merito, che possono essere ammessi in sovrannumero rispetto ai posti disponibili;
 - d) i contributi a carico dei dottorandi;
 - e) i termini per la presentazione delle domande di ammissione.

4. Il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la Commissione di ammissione al corso di dottorato, composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche esteri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, garantendo, ove possibile, una equilibrata rappresentanza di donne e uomini. In casi particolari, adeguatamente motivati, connessi all'articolazione del dottorato in indirizzi o *curricula*, può essere costituita più di una Commissione di ammissione, ovvero una Commissione di ammissione composta fino a un massimo di cinque docenti di ruolo.

Possono essere altresì nominati fino a due membri supplenti per ciascuna categoria dei membri effettivi, che sostituiscono gli stessi in caso di impedimento o di assenza. Possono essere individuati docenti di ruolo da proporre quali membri della Commissione di ammissione solo coloro che risultino adempienti a quanto richiesto ai fini della periodica Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), fatte salve, in caso di inadempienza, comprovate giustificazioni derivanti da incarichi istituzionali ricoperti, cariche presso enti e istituti nazionali e internazionali di alta qualificazione, gravi impedimenti o malattia.

Previa delibera del Senato Accademico, possono essere nominati quali membri della Commissione di ammissione i docenti di ruolo che, pur non adempienti ai sensi del periodo precedente, abbiano censito nel *repository* istituzionale dell'ateneo di appartenenza, successivamente al periodo di riferimento della VQR, almeno tre pubblicazioni appartenenti alle seguenti tipologie: monografie, articoli su riviste scientifiche, capitoli in volume.

5. I dottorandi che abbiano frequentato per almeno un anno un corso di dottorato di ricerca presso altro ateneo, italiano o estero, possono chiedere il trasferimento a un corso di dottorato presso l'Università Cattolica alle seguenti condizioni:
- a) che esista fra i corsi di dottorato dell'Università Cattolica un percorso con obiettivi affini a quello frequentato;
 - b) che il dottorando documenti le attività svolte nell'Università di provenienza e che tali attività vengano riconosciute dal Collegio dei docenti come equivalenti, ai fini della preparazione, a quelle richieste nel corso di dottorato in Università Cattolica;
 - c) che il dottorando superi positivamente una valutazione effettuata dal Collegio dei docenti.

Nel caso il trasferimento abbia luogo, il Collegio dei docenti individuerà il supervisore e uno o più co-supervisori di cui all'art. 13, comma 6, e definirà l'anno di ammissione al nuovo corso di dottorato. Per ciascun corso di dottorato il numero degli ammessi



per trasferimento non può eccedere il 20% (arrotondato per eccesso all'unità superiore) del numero dei posti programmati per ciascun ciclo. Il trasferimento non prevede in alcun caso il conferimento di borse di studio da parte dell'Università Cattolica. Il dottorando dovrà corrispondere all'Ateneo i contributi di iscrizione.

ART. 9
(Diritti e doveri dei dottorandi)

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno. Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite (a titolo esemplificativo, di terza missione e di assistenza alla ricerca) che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
2. I dottorandi sono tenuti a prendere visione dello Statuto e del Codice etico dell'Università Cattolica e a rispettarne principi e finalità.
3. Le strutture competenti possono affidare ai dottorandi, con il loro consenso, attività didattiche integrative per non più di 40 ore annue. Tali attività possono essere svolte, previa autorizzazione del Collegio dei docenti:
 - a) nei corsi di laurea e di laurea magistrale senza oneri a carico dell'Ateneo;
 - b) nell'ambito di:
 - Master;
 - Corsi di perfezionamento e formazione;
 - Scuole di specializzazione, con l'esclusione delle Scuole di specializzazione di area sanitariae possono essere retribuite.
Possono altresì essere affidate ai dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, attività di tutorato nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale. Tali attività possono essere retribuite.
4. Al termine di ciascun anno di dottorato, l'attività svolta dai dottorandi è sottoposta a valutazione da parte del Collegio dei docenti sulla base di una relazione scritta dell'interessato. A seguito della valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti, il dottorando è ammesso all'anno successivo.
5. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi disposti dalla legge, la sospensione dalla frequenza del corso per una durata massima di sei mesi. Può altresì essere disposta la sospensione per la medesima durata, previa delibera motivata del Collegio dei docenti, in caso di rilevanti e comprovate ragioni. Restano ferme le previsioni a tutela della genitorialità disposte dalla normativa vigente. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. La sospensione è disposta con decreto del Rettore.

6. Il Collegio dei docenti può proporre al Rettore, con delibera motivata, che un dottorando sia sospeso dal corso di dottorato, o che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:
 - giudizio negativo del Collegio dei docenti sull'attività svolta dal dottorando;
 - assenze ingiustificate e prolungate;
 - comportamenti in contrasto con le vigenti disposizioni normative e regolamentari.
7. In caso di sospensione, il dottorando reintegrato è tenuto a recuperare l'intero periodo di sospensione.

ART. 10
(Contributi e borse di studio)

1. I dottorandi sono tenuti a pagare i contributi, il cui ammontare è determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione.
2. L'importo e le condizioni per l'assegnazione ai dottorandi di borse di studio, nonché l'ammontare previsto per legge per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, sono deliberati annualmente dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, secondo i seguenti criteri:
 - a) l'importo delle borse di studio e dei contributi non può essere inferiore a quello determinato ai sensi di legge;
 - b) le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine di merito stabilito dalla Commissione per l'ammissione.
3. Il godimento di una borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato è compatibile con altri redditi, anche percepiti in modo continuativo nell'anno solare in cui è erogata la borsa, purché non superino l'importo stabilito per la borsa stessa. In caso di superamento del limite di reddito lordo, la borsa si intende revocata per l'intero anno in questione. Al fine della verifica del limite fissato, l'interessato è tenuto a dichiarare annualmente il reddito percepito e a segnalare l'eventuale superamento del limite prescritto.
4. La borsa non è cumulabile con alcun'altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con i contributi previsti dalle norme vigenti per l'attività di ricerca in Italia e all'estero.
5. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio sono coperti dall'Università Cattolica a carico del proprio bilancio. Secondo modalità deliberate annualmente dagli Organi accademici e direttivi, per quanto di competenza, è anche possibile finanziare borse di dottorato: con fondi specificamente destinati alla ricerca scientifica; con fondi derivanti dalla ricerca finanziata conto terzi; mediante convenzione con soggetti esterni all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione delle norme di legge vigenti.



ART. 11

(Frequenza congiunta con una scuola di specializzazione di area sanitaria)

1. È consentita la frequenza congiunta - ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 - di un corso di dottorato attivato dall'Università Cattolica ai medici in formazione specialistica iscritti a una scuola di specializzazione di area sanitaria. Il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.
2. I medici in formazione specialistica che risultano vincitori del concorso di ammissione al corso di dottorato presso l'Università Cattolica possono richiedere la frequenza congiunta, presentando la domanda di riduzione delle attività dottorali all'Ufficio dottorati di ricerca, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) nulla osta alla frequenza congiunta rilasciato dal Consiglio della scuola di specializzazione che certifica la compatibilità del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola stessa;
 - b) elenco delle pubblicazioni e certificazione dell'attività di ricerca svolta durante il corso di specializzazione attestata dal Consiglio della scuola di specializzazione interessata.
3. L'Ufficio dottorati di ricerca trasmette la domanda al Collegio dei docenti del corso di dottorato, che può accogliere la domanda di riduzione delle attività dottorali dopo aver valutato positivamente la coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso della specializzazione medica, con il progetto dottorale.
4. Nel caso in cui la domanda venga accolta, il Collegio dei docenti inoltra il parere positivo all'Ufficio dottorati di ricerca, che procede all'immatricolazione, dandone comunicazione all'Ufficio amministrativo competente per le scuole di specializzazione per gli ulteriori adempimenti.
5. La partecipazione di dottorandi di area medica, siano essi con borsa o senza borsa, laureati in Medicina e chirurgia o in Odontoiatria e protesi dentaria, ad attività clinico-assistenziale è consentita previa autorizzazione del Collegio dei docenti, secondo modalità determinate dal Collegio stesso. La partecipazione ad attività clinico-assistenziale è disciplinata, in relazione alla categoria di appartenenza, come segue:
 - a) i dottorandi in possesso della laurea in Medicina e chirurgia o in Odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione alla professione di medico-chirurgo o di odontoiatra:
 - non possono agire in autonomia;
 - possono partecipare ad attività clinico-assistenziale esclusivamente sotto la guida e la supervisione di un *tutor*;
 - non possono svolgere turni di guardia e/o di pronta disponibilità;
 - b) i dottorandi in possesso del diploma di specializzazione possono partecipare ad attività clinico-assistenziale nei limiti stabiliti dal progetto formativo,

coerentemente con il titolo o i titoli posseduti.

ART. 12
(Modalità di conseguimento del titolo)

1. Entro il 30 settembre dell'ultimo anno del corso di dottorato, i dottorandi presentano, presso l'Ufficio dottorati di ricerca, domanda di partecipazione all'esame finale indirizzata al Rettore. Entro tale data i dottorandi dovranno consegnare il testo definitivo della tesi di dottorato al Collegio dei docenti, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti, di una relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
2. Entro il 31 ottobre, il Collegio dei docenti provvederà a inviare in formato cartaceo o elettronico la tesi, per la valutazione, ad almeno due docenti di elevata qualificazione, di cui almeno uno docente universitario, di seguito denominati valutatori, non appartenenti all'Ateneo che rilascia il titolo di dottorato. I valutatori entro il 30 novembre dovranno esprimere un giudizio analitico scritto sulla tesi e proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora ritengano necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, che dovranno esprimersi entro 15 giorni, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
3. Il Collegio dei docenti, presa visione del giudizio dei valutatori, propone la composizione della Commissione giudicatrice o delle Commissioni giudicatrici. Ciascuna Commissione è composta da tre membri - nel rispetto, ove possibile, di una equilibrata rappresentanza di donne e uomini - specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce la tesi di dottorato. Due membri sono scelti tra soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso. Nel caso previsto dall'art. 3, comma 2, primo periodo, non più di un membro può essere individuato tra gli appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato. In ogni caso la Commissione è composta da almeno due membri di provenienza accademica. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore.
4. La Commissione giudicatrice può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, italiane o estere, anche diversi per ogni tesi di dottorato, aventi competenze specifiche sugli argomenti di ricerca per singole tesi.
5. La Commissione giudicatrice conclude i lavori entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.



6. In caso di impossibilità della Commissione giudicatrice a concludere i lavori, o qualora la Commissione non abbia concluso i lavori entro il termine di cui al comma precedente, il Rettore, con provvedimento motivato, nomina una nuova Commissione con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.
7. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
8. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere proposta agli Organi dell'Ateneo dal Collegio dei docenti – sentito il parere delle strutture interne proponenti il dottorato (Dipartimenti, Istituti e Alte Scuole) – per motivate e comprovate esigenze scientifiche, non preventivabili all'avvio della ricerca. La richiesta agli Organi dovrà pervenire in tempi congrui, al fine di poter assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio.
9. I periodi di proroga e di sospensione di cui ai precedenti commi 7 e 8 del presente articolo e del comma 5 dell'art. 9, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
10. Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La discussione della tesi si svolge in presenza innanzi alla Commissione giudicatrice. La Commissione può disporre, in casi particolari, lo svolgimento della discussione anche in modalità telematica. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
11. Il titolo di dottore di ricerca si intende conseguito con il superamento dell'esame finale.
12. Gli atti delle procedure di valutazione sono pubblici.

ART. 13
(Organi del corso di dottorato)

1. Sono organi del corso di dottorato:
 - a) il Collegio dei docenti;
 - b) il Coordinatore.
2. Ai fini dell'individuazione dei membri del Collegio dei docenti, composto ai sensi delle norme vigenti, i Dipartimenti, gli Istituti e le Alte Scuole che hanno proposto il



corso di dottorato determinano la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei soggetti interessati.

3. Le candidature vengono valutate dalla Facoltà o dalle Facoltà interessate secondo parametri e criteri, che attengono sia alla qualità che alla quantità della ricerca, predeterminati dalle Facoltà medesime nel rispetto delle norme vigenti.
4. Per le attività di valutazione delle candidature pervenute, di cui al precedente comma del presente articolo, la Facoltà o le Facoltà interessate possono, ove ritengano opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame delle Facoltà interessate.
5. In caso di mancata intesa fra le Facoltà interessate in ordine agli adempimenti di cui ai commi precedenti provvede il Senato accademico.
6. Il Collegio dei docenti dura in carica per tutta la durata del ciclo di dottorato e provvede a:
 - a) proporre il Coordinatore alla Facoltà o alle Facoltà interessate;
 - b) proporre i nomi dei componenti delle Commissioni di ammissione e per l'esame finale;
 - c) determinare le modalità di ammissione al corso di dottorato;
 - d) assegnare a ciascun dottorando all'inizio del corso un supervisore e uno o più co-supervisori nonché individuare altre idonee forme di tutorato utili per uno o più dottorandi;
 - e) formulare proposte al Rettore per il conferimento delle attività didattiche;
 - f) valutare l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio;
 - g) proporre agli organi accademici e direttivi dell'Ateneo la proroga di cui al comma 8 del precedente articolo 12;
 - h) individuare i valutatori di cui al secondo comma dell'art. 12;
 - i) proporre al Rettore, nei casi di cui all'art. 9, commi quinto e sesto, la sospensione o l'esclusione del candidato dal corso di dottorato.
7. Alle riunioni del Collegio dei docenti partecipa, per la trattazione dei temi didattici e organizzativi, un rappresentante dei dottorandi eletto da tutti i dottorandi iscritti al corso, secondo le modalità fissate dal Collegio dei docenti. Il rappresentante dei dottorandi dura in carica per tutta la durata del ciclo di dottorato. Al rappresentante decaduto subentra per la durata residua del mandato il primo dei non eletti.
8. Il Coordinatore del dottorato - in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia - è proposto alla Facoltà o alle Facoltà interessate dal Collegio dei docenti. Il Coordinatore è indicato dalla Facoltà o dalle Facoltà interessate e approvato dal Senato accademico, con contestuale integrazione del Collegio dei docenti nel caso in cui il soggetto proposto non risulti già componente del Collegio medesimo. Il Coordinatore presiede il Collegio dei docenti

ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato.

9. Il Coordinatore dura in carica per tutta la durata del ciclo di dottorato. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di Coordinatore per qualsiasi causa, il subentrante è individuato con le stesse modalità di cui al precedente comma e resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato.
10. Il Collegio dei docenti e il Coordinatore sono nominati dal Rettore.

ART. 14
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle norme vigenti in materia.

